

# Articolo 17

Numero 16, ottobre 2018

Copia gratuita — Periodico d'impegno civile dell'Associazione L'Altro Diritto Pisa — Attività autogestita svolta con il contributo finanziario dell'Università di Pisa

## In questo numero:

*La l. 81/2014. Le misure di sicurezza detentive tra sussidiarietà e limite di durata* 2

*Quando il condannato è donna. Il viaggio di una scrittrice alla Giudecca* 3

*Il trattamento psicologico con finalità di recupero e sostegno. La convenzione di Lanzarote (attuata con la l. 172/2012) e le modifiche all'art. 4-bis dell'Ordinamento Penitenziario* 4

*Bollate: liberi, non oltre queste mura. Intervista a Claudio Villa, fondatore e presidente di ASOM Bollate* 7

*World Human Rights Day 2017 – L'Altro Diritto* 9



Ottobre 2018



## La l. 81/2014. Le misure di sicurezza detentive tra sussidiarietà e limite di durata.

Quando parliamo di misure di sicurezza non possiamo prescindere dal binomio "infermità di mente - pericolosità sociale". Tenendo conto di questi due profili dobbiamo essere consapevoli dell'esigenza di trovare un equilibrio tra due forze : garanzia della sicurezza sociale e istanze terapeutiche e di tutela dell'infermo.

In questo senso ci viene in aiuto la Costituzione che ci suggerisce di rispondere a queste istanze adottando un approccio terapeutico piuttosto che custodiale : da un lato , il principio di colpevolezza, di cui al I comma dell'art 27, impone di non punire l'infermo di mente autore di reato perché non legittimamente destinatario di un giudizio di rimprovero, dall'altro la funzione rieducativa, prevista allo stesso articolo al III comma, determina l'inadeguatezza dello strumento della pena rispetto alla esigenza terapeutica di cui l'infermo di mente necessita.

A questo si aggiunge l'art 32 che pone quale momento di garanzia della convivenza sociale la tutela della salute di individuo.

Nel nostro ordinamento, tuttavia, almeno fino alla legge 81/2014 ci si è mossi in una direzione di eccessivo sbilanciamento a favore della tutela sociale e a danno dell'esigenza rieducativa e di risocializzazione dell'infermo. È infatti intervenuta proprio su questo punto la Corte Costituzionale, con le sentenze 253/2003 e 367/2004, a chiarire che "le esigenze di tutela della collettività non potrebbero mai giustificare misure tali da recare danno, anziché vantaggio, alla salute del paziente".

Portando a compimento la strada tracciata dalla Corte Costituzionale, il legislatore ha modificato la situazione con veri interventi che hanno via via sancito il passaggio definitivo ad un approccio trattamentale e non segregante dell'autore di reato malato di mente : l'ultimo e più rivoluzionario è quello che deriva



dalla legge 81 del 30 maggio 2016, che ha un impatto fortissimo sulla disciplina delle misure di sicurezza detentive personali, limitandone l'an e il quantum. Circa il primo profilo viene sancito il principio della natura sussidiaria delle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e degli OPG, prendendo finalmente coscienza dell'incontestabile danno alla salute del paziente che l'OPG causava : così come traspare dalla relazione della commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale redatta a seguito di un'ispezione a sorpresa nell'OPG di Reggio Emilia, in cui si legge che "vi è un'inesistenza di attività ricreative o educative e sensazione di completo e disumano abbandono".


Il principio è introdotto dall'art 1 della suddetta legge, in base al quale il giudice può disporre, quale misura di sicurezza, il ricovero in un OPG o in una casa di cura o di custodia soltanto se dagli elementi acquisiti risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate a fronte della sua pericolosità sociale.

È inevitabile constatare il venir meno dell'automatismo nell'applicazione di queste misure di sicurezza e il dovere in capo al giudice di dimostrare che non ci sono possibili alternative.

È inoltre da segnalare il diverso modo di intendere la pericolosità sociale dell'autore di reato, che deve essere valutata sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tener conto delle condizioni di cui all'articolo 133

Il comma n 4 c.p. (condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo) e prevedendo che non possa costituire elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali.

Si va quindi verso un decisivo superamento della situazione preesistente, in cui il ricorso alle misure detentive era motivato dalle sole condizioni di marginalità, isolamento sociale e mancanza di supporto di una rete esterna e di presa in carico da parte di servizi competenti più che da condizioni cliniche seriamente verificate; con l'ulteriore conseguenza che la durata delle misure non era dipendente dalla pericolosità del paziente, ma da uno stato di abbandono della persona rinchiusa o dalla mancanza di accoglienza fuori. Il legislatore ha reagito a questa prassi prevedendo che l'applicazione delle misure di sicurezza dell'OPG e della CCC possa essere protratta solo a condizione che siano indicate le ragioni della eccezionalità e transitorietà del ricovero. Nella prospettiva del quantum rimane fermo il fatto di stabilire la durata della misura di sicurezza personale detentiva alla luce della pericolosità del reo, ma si introduce un limite



insuperabile corrispondente al massimo edittale previsto per il fatto di reato realizzato dal soggetto. Del resto non vi è dubbio che non si poteva continuare con una privazione della libertà personale, anche perpetua, ancorata solo ad un

parametro incerto ed arbitrario, quale quello della pericolosità: si legge infatti nella relazione della commissione parlamentare d'inchiesta che a Reggio Emilia una persona è rimasta internata 22 anni per una rissa.

Vi è inevitabilmente un dato negativo da considerare, ossia il fatto che alcune persone ancora pericolose ora vengono rimesse in libertà a scapito della sicurezza sociale, ma nella ponderazione dei due interessi



deve prevalere il rispetto dei principi che presidiano la libertà personale in uno stato di diritto.

Non possiamo, in ultima analisi, che salutare con soddisfazione la chiusura degli OPG e la contestuale istituzione delle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza, anch'essa prevista nell'ambito di questi interventi riformatori, ma si deve tener conto del fatto che queste previsioni, in astratto ideali, siano vittime di un'inattuazione concreta: ci sono infatti regioni che non hanno ancora predisposto le strutture adeguate, altre che hanno proposto di convertire in Rems un'ala del carcere ed emergono, inoltre, enormi problemi di sicurezza legati al fatto che le forze dell'ordine non stanno fornendo la loro disponibilità. Più in generale gli OPG non riescono a chiudere perché non si sa dove destinare gli interni socialmente pericolosi per i quali non sia trascorso il massimo edittale. Affrontando la realtà dei fatti e cioè che l'attuazione di queste previsioni richiede del tempo, non bisogna scordare lo scopo di esse e quindi evitare che con lo scorrere del tempo passi la vita.

Lorena Gilio

Chiara Feleppa

## Quando il condannato è donna.

### Il viaggio di una scrittrice alla Giudecca

Donne e detenzione: un argomento ancora scomodo, di cui si conosce poco.

Stella Magni, materana di nascita e pugliese di adozione, lo ha raccontato nel romanzo *“Le Detenute”*, pubblicato nel 2006 e vincitore, nel 2007, del premio “R.I.P.D.I.C.O. Scrittori per la giustizia”.

La carriera di questa scrittrice ostinata, dopo l'esordio con *“Danza nella notte”*, edito da Marsilio nel 2002, è proseguita con *“La Forma di questo amore”*, ebook in cui, attraverso l'intreccio di due storie d'amore e di famiglia, svela il disastro ambientale che si consuma a Taranto. *“Le detenute”*, però, resta il suo lavoro più interessante dal punto di vista sociale.

**Da dove viene l'idea di occuparsi di detenzione femminile?**

«Sicuramente dal mio lavoro di cancelleria della Procura della Repubblica di Taranto.

Ogni giorno sono a contatto con il mondo giudiziario e con i suoi protagonisti. E poi da un vicenda magica: ricordo che ero inquieta, alla ricerca di una storia.

Dopo aver pubblicato *Danza nella notte*, avevo bisogno di scrivere. Sognai una giovane donna, Elena,



arrestata prima e detenuta ingiustamente poi. Mi svegliai e scrissi ‘Elena, gip, detenzione ingiusta’ su un foglietto. Lo conservo ancora sul mio comodino. Fu la storia a venirmi a cercare, ancora una volta una storia di donne.

Grazie alla mia vecchia casa editrice, la Marsilio, riuscii ad ottenere un contatto con La Giudecca e ad entrare in carcere 3 volte, una delle quali con mia figlia Cristina».

**La Giudecca, insieme agli istituti penitenziari di Pozzuoli, Roma Rebibbia, Perugia e Trani, è una struttura interamente femminile. Lì è possibile per le donne madri condannate in via definitiva, tenere con sé i figli fino al compimento dei tre anni di età. Ne ricorda qualcuna?**

«Ricordo benissimo di aver assistito a mia insaputa alla separazione di una donna dai suoi due bambini.

Li salutò in modo mesto. Fu un'educatrice a spiegarmi che dall'indomani i bambini sarebbero andati in istituto. Anche il padre infatti era detenuto.

La tristezza di quella donna e la sua compostezza mi colpirono tantissimo.

A proposito delle detenute madri, mi piacerebbe comunque ricordare che in Italia, a Milano, è sorto nel 2006 l'ICAM, Istituto a Custodia Attenuata per detenute madri (un grande appartamento videosorvegliato, con cortile e ludoteca, dove i bambini possono crescere insieme alle mamme, lontani dalle sbarre, ndr).

Precedentemente le detenute erano recluse, assieme ai figli, nel nido presente presso la sezione femminile della Casa Circondariale di San Vittore».

**Tante donne, tante storie. Quanto ha saputo di loro? Si sono raccontate?**



(continua da pagina 3)

«Non ho mai chiesto per quale motivo si trovassero in carcere. Volevo portare un messaggio di speranza, dire loro che la rieducazione può funzionare, che esiste per tutti una seconda possibilità. Erano loro semmai a raccontarsi. La maggior parte finisce in carcere perché è coinvolta negli affari del proprio partner: c'è quella che non se ne rende conto, quella che lo copre, quella che effettivamente collabora o che finge di non vedere. E quella che, anche scontando una sentenza definitiva, continua a dichiararsi innocente. Ricordo una ballerina a Venezia. Era accusata di aver ucciso il suo amante e ripeteva alla sua educatrice: 'come ti senti a rieducare un'innocente?' »

**Alla luce di quello che ha visto, secondo lei la rieducazione funziona davvero?**

«Purtroppo no, o meglio non per tutti. E non perché alcuni soggetti non siano rieducabili, ma perché sono soli. Non hanno una famiglia con cui rimanere in contatto, anzi spesso vengono abbandonati. Per loro il carcere diventa quasi un porto sicuro. Ricordo benissimo una donna che apparteneva ad un clan e che aveva interrotto ogni rapporto con la sua famiglia. Si avvicinò a me e mi disse: 'Sì la rieducazione, sì le seconde possibilità ma la mia famiglia è mafiosa. Io appena esco di qua vado a fare una rapina e torno dentro. Che faccio fuori? '. Solo chi ha ancora l'amore dei suoi cari riesce a ricominciare».

**Il tasso di criminalità femminile è nettamente inferiore a quello maschile. I reati commessi sono per la maggior parte traffico nazionale e internazionale di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Una percentuale a sé poi è rappresentata dai reati di stampo mafioso. Questo ha fatto sì che le sezioni di detenzione femminile fossero semplicemente aggiunte a quelle maschili. Le donne quindi vivono in un carcere pensato e fatto su misura per gli uomini.**

**La Giudecca rappresenta un'oasi felice per le donne ma non in tutta Italia è così. È d'accordo?**

«La Giudecca è effettivamente un esempio positivo: la stanza in cui si svolgevano i miei incontri con le detenute era pensata come un saloon di bellezza. Lì spesso una detenuta si prendeva cura dell'altra, qualcuna si improvvisava parrucchiera, un'altra estetista. Ci sono carceri però, in altre parti d'Italia, dove alle donne non è concesso nemmeno portare una catenina al collo. Quelle che ne sentono il bisogno si confezionano da sole gioielli fatti con pezzi di cartone. C'è da dire comunque che anche nelle condizioni peggiori le donne sanno resistere e sono capaci di gesti d'amore. Ricordo una signora anziana: era in carcere da molti anni e condivideva stanza e bagno con altre dieci donne ma aveva abbellito l'ambiente con piantine e tendine. La mattina si alzava prima di tutti per lavarsi nel silenzio e le altre facevano finta di dormire, pur di regalarle questo momento di intimità. Lei le premiava con un caffè caldo».

**Ma a proposito di solidarietà, ha incontrato molti volontari in questo Suo viaggio?**

«Moltissimi e ci tengo a dire che i veneti, in particolar modo i veneziani, non sono semplicemente solidali, ma anche intelligenti. Hanno capito che in carcere ci sono persone, quindi risorse. Ad esempio, nel carcere della Giudecca, vi è una lavanderia che è nata dall'iniziativa di una volontaria, diventata successivamente proprietaria di una ditta privata. Ebbene, grazie al lavoro delle detenute, dalla lavanderia proviene molta della biancheria impiegata negli alberghi veneziani, anche i più lussuosi. Ricordo poi una giovane che viveva in regime di semilibertà ed era impiegata in un bar di un albergo, responsabile del servizio cassa».

**Quante delle storie che hai**

**trovato nelle Sue visite sono anche nel suo romanzo?**

«Tutto quello che ho visto, l'ho rielaborato. Non c'è la biografia di nessuno, ma i sentimenti quelli sì, ci sono. E sono veri».

Cristina Luzzi

**IL TRATTAMENTO PSICOLOGICO CON FINALITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO La Convenzione di Lanzarote (attuata con la legge 172/2012) e le modifiche all'art. 4bis dell'Ordinamento Penitenziario.**

In un panorama giuridico che volge sempre più lo sguardo verso il rafforzamento della tutela della vittima, complice una forte spinta sovranazionale, non viene certamente trascurato il continuo interesse verso il soggetto detenuto o internato. Abbandonati gli schemi del passato, improntati sulla ricerca del colpevole di aver commesso un fatto di reato, da punire in modo esemplare, per placare così il forte allarme sociale che lo stesso creava, si è passati ad uno scenario più garantista per il reo. Il contesto truce del passato cede il passo ad un ambiente più tollerante, intenzionato ad assicurarne i diritti tanto decantati dalla nostra Costituzione e dalla legge 354/1975 sull'Ordinamento Penitenziario, con la conseguente possibilità di ottenere benefici in corso di esecuzione. Lo spiccato garantismo che si respira nelle Fonti appena menzionate viene trasferito così nero su bianco con un elenco di diritti spettanti al detenuto, esaltando un trattamento che deve essere *conforme ad umanità e assicurare il rispetto della dignità della persona*, che





non deve consistere in *trattamenti contrari al senso di umanità* e che deve *tendere alla rieducazione del condannato*. È ciò che si ricava dal combinato-disposto degli articoli 27/3c Cost. e art.1 l.Ord.Penit. Si vuole quindi, senza mezzi termini, restituire al detenuto quella dignità troppe volte calpestata tempi addietro, “prendersi cura” di lui, riservandogli un trattamento individuale e personalizzato per reinserirlo nel contesto sociale come un uomo nuovo, corretto, depurato dall’inclinazione al delitto. Queste premesse offrono lo spunto per concentrarsi sull’art. 4-bis della legge soprammenzionata, il quale tratta del “*Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*”. In particolare, grazie a questa norma si prevedono tre diversi benefici penitenziari: accesso al lavoro all’esterno del carcere, ottenimento di permessi premio o applicazione di misure alternative alla detenzione (Artt. 47-53-bis l.Ord.Pen.). L’art 4-bis elenca le fattispecie di reato suddividendole in diverse fasce, a seconda della loro gravità. I detenuti per i reati della prima fascia, ossia quelli più gravi perché collegati alla criminalità organizzata (commi 1 e 1-bis), possono ottenere i benefici solo se collaborano con la giustizia ex art. 58-ter, della stessa legge, o

eventualmente accedervi, anche se la collaborazione risulta “irrelevante” o “impossibile” purché in presenza di elementi tali da escludere l’attualità dei collegamenti con l’organizzazione criminale e in presenza di particolari attenuanti, come ora è specificato al comma 1-bis. Al comma 1-ter sono elencati i reati di seconda fascia, per cui i benefici possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e salva l’espiazione di determinate quote di pena in relazione alle singole misure. A catturare

l’attenzione sono però i commi successivi che inglobano al loro interno un fenomeno in via di espansione: il crescente verificarsi di delitti che attengono alla sfera sessuale e che definiscono la terza fascia. Tali crimini creano un preoccupante e forte allarme sociale oltre al bisogno primario di tutelare adeguatamente la vittima da un lato e assicurare il rispetto dei diritti spettanti al reo dall’altro. L’interesse per queste tematiche ha varcato i confini nazionali e spesso il legislatore sovranazionale ha fatto da traino per modificare o rinnovare le normative interne. Il nostro legislatore è intervenuto con la legge n. 38/2009, che ha modificato il comma 1-quater dell’art. 4-bis ma un ruolo non sottovalutabile è stato rivestito dalla “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali”, n.201, sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, ratificata in Italia con la legge 172/2012. L’art. 7 della presente legge, si prefigge lo scopo di attuare gli articoli 15, 16 e 17 della suddetta Convenzione, modificando il comma 1-quater, aggiungendo il comma 1-quinquies all’art. 4-bis e inserendo l’art. 13-bis alla legge sull’Ord.Penit. Si incide così sui reati compiuti dai cosiddetti *sexual offenders*.

Il comma 1-quater prevede la






(continua da pagina 5)

possibilità di ottenere il beneficio tramite l'osservazione scientifica della personalità protratta per almeno un anno, volta a rilevare le carenze psico-fisiche, affettive, educative e sociali e le altre cause di disadattamento del soggetto.

In questa attività l'amministrazione penitenziaria può essere affiancata da esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. Tale gruppo di lavoro attraverso la sua opera è chiamato a estrapolare informazioni utili al fine di redigere la relazione conclusiva e chiedere l'apposito programma di recupero, integrabile o modificabile successivamente. La valutazione finale viene fatta dalla magistratura di sorveglianza, alla quale spetta l'ultima parola sulla concessione del beneficio. L'art. 7-comma 1 della legge 172/2012 amplia l'elenco dei delitti del comma 1-quater, ma la novità più interessante la troviamo al comma 2 che inserisce il comma 1-quinquies all'art. 4-bis. Esso prevede programmi di osservazione dei detenuti per i reati sessuali quali prostituzione minorile, pedopornografia o violenza sessuale in danno di minori, nonché misure di intervento di tipo trattamentale di cui poterne valutare esito ed efficacia. Qui si prevede un nuovo percorso per poter accedere ai benefici per chi ha commesso delitti ex artt. 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico ex art 600-quater.1, 609-bis, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies. Nel dettaglio, in



caso di commissione di tali reati, se compiuti in danno di persona minorenni, divenuto più che mai l'emblema di quella vittima "vulnerabile" che si sta affermando sempre più nell'ambiente giuridico, il magistrato del tribunale di sorveglianza valuta la *positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'art. 13 bis l. O.P.* (quest'ultimo introdotto dalla legge 172, art.7/comma 3). I detenuti quindi possono sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e sostegno al fine di stimolare un cambiamento funzionale al superamento del disagio psichico e/o essere abilitati ad una progressiva partecipazione sociale. L'adesione del condannato a tale nuovo programma è facoltativa ma è requisito necessario e indispensabile per poter accedere al beneficio. Va poi contestualmente aggiunta l'osservazione scientifica protratta per almeno un anno unendo così in maniera indissolubile osservazione e trattamento, capisaldi indiscussi

dell'iter esecutivo. Laddove un reato figuri contemporaneamente nel comma 1 e nel comma 1-quinquies serve in più anche il requisito della collaborazione con la giustizia ex art. 58-ter. Trascorso un anno dall'inizio dell'osservazione sarà rilasciata una relazione collegiale dei membri dell'istituto con un giudizio d'equipe. L'osservazione risulterà *positiva* ogniqualvolta possa formularsi un giudizio di non pericolosità sociale ovvero fortemente attenuata o fronteggiabile con le cautele proprie del regime alternativo. Sarebbe apprezzabile indagare anche sulle reazioni successive che il soggetto potrebbe avere dopo il ritorno in libertà. La decisione sarà rimessa alla discrezione dell'autorità seguendo i criteri ordinari e con l'obbligo di motivazione. Nonostante la rigidità e i paletti del legislatore per concedere i benefici penitenziari, il comma in esame si prefigge lo scopo di valutare la pericolosità sociale del soggetto con un'attenta osservazione, che ne scruti il "profondo", condotta da un gruppo di esperti, al fine di acquisire una certezza tale da scongiurare il pericolo di recidiva e permettere al detenuto di ricostruire la sua esistenza su basi incontaminate. Preme inoltre garantire alla vittima, specie se minore di età, maggiore stabilità e sicurezza, dati i suoi connotati interni ancora fragili, in via di sviluppo e consolidamento.



1

Chiara Bonini

## **Bollate: liberi, non oltre queste mura. Intervista a Claudio Villa, fondatore e presidente di ASOM Bollate.**



### ***Costituzione della Repubblica italiana***

*Art. 27 "Le pene detentive non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*

Che si possa trovare la libertà dentro un carcere, è cosa ben difficile da immaginare, prima ancora che da credere. Eppure ci sono realtà capaci di superare il nostro immaginario, offrendo occasioni mirabili ed esemplari di riscatto sociale. Questa è la realtà messa in piedi da Claudio Villa, fondatore e Presidente dell'Associazione Salto oltre il muro (ASOM Bollate), presente presso la II casa di Reclusione Bollate-Milano. Genovese d'origine, milanese d'adozione, da ormai dieci anni, Claudio Villa cura e gestisce con passione e

dedizione una scuderia nel cuore del carcere milanese, offrendo un corso di formazione professionale per artieri, destinato alla popolazione detenuta. Il progetto-obiettivo sperimentale **Cavalli in Carcere** si rivela capace di coniugare obiettivi di reinserimento sociale e di rieducazione dei detenuti con la promozione della tutela del benessere animale. Il suo esempio, unico in Europa, ci inorgoglisce e ci restituisce la speranza che ci sia ancora, tra noi e nella società civile, qualcuno disposto a spendere le proprie risorse, mettendosi al servizio degli altri, e soprattutto di continuare a farlo, quando i sostegni vengono meno e il sacrificio riposto in certe cause non è prontamente riconosciuto da chi di dovere. Ringrazio il Dottor Villa per la massima disponibilità e per l'attenzione mostratami, e mi auguro che la sua attività e il suo impegno possa al più presto

trovare il sostegno dei molti.

### **Come nasce il progetto e come si sviluppa?**

Il progetto nasce esattamente dieci anni fa, con l'offerta di un privato donatore di cavalli al carcere di San Vittore prima, poi trasferiti nel carcere di Bollate. Venne allora presentato un progetto attinente in casa FISE (Federazione Italiana Sport equestri), che mi colpì parecchio, visto che già da tempo mi interessavo del concetto di benessere del cavallo. Decisi perciò di farmi avanti all'allora Direttrice della Casa di reclusione di Bollate e mia amica Lucia Castellano e così iniziammo questa collaborazione. Peccato che, spenti i riflettori, la FISE volle esonerarsi espressamente da qualsiasi impegno e mi trovai così a gestire da solo questa baracca. In un primo momento usufruii per



PH Sara Baroni

alcuni progetti della collaborazione, poi cessata, con la Regione Lombardia, ma dal 2009 per la precisione il progetto vive di solo volontariato. Ad esempio, la struttura ospitante questi cavalli è stata costruita interamente da me e dai detenuti, con materiale di recupero e nel pieno rispetto delle esigenze etologiche dei cavalli, mentre il carcere modello di Bollate, pur vantando all'occasione di possedere realtà come queste, non ci offre alcun tipo di sostegno. Grazie all'impegno proferito siamo comunque riusciti a crescere ed allargare la struttura, inizialmente ospitante solo quattro box e quattro cavalli, oggi ne possediamo circa trentacinque: alcuni di loro ci sono stati donati da privati, altri provengono da sequestri alla criminalità organizzata, altri messi in salvo dalla sorte del macello o arrivati a fine carriera. L'idea è quindi quella di offrire una seconda chance, tanto ai cavalli, quanto ai detenuti: i primi paradossalmente trovano, proprio entro queste

mura, l'opportunità di rimanere liberi, i secondi si giovano della relazione con altro essere vivente, nella sub specie il cavallo, con tutti i benefici che ne derivano.

### **Com'è strutturato il corso e a chi si rivolge?**

Il corso di formazione per artieri dura 3 mesi ed è rivolto alla popolazione detenuta maschile e femminile. Al corso si accede su candidatura volontaria e non sono richiesti particolari requisiti, salvo il fatto di non essere contestualmente impegnati in altre attività, visto l'impegno della durata di 5-6 ore al giorno che si richiede. Per cui non ti nascondo che sebbene siano molti ad avvicinarsi a questa realtà, anche perché chiaramente è accattivante l'idea di trascorrere parte della propria giornata all'aria aperta, piuttosto che nelle celle, si stabilisce presto una selezione naturale. L'attività che i detenuti svolgono è sostanzialmente pratica: imparano a gestire la scuderia, alimentare i cavalli,

svolgere attività di grooming e pulire i box. Tuttavia l'aspetto più importante dell'attività è quello su cui imposto prevalentemente il lavoro è quello relazionale e di conoscenza del cavallo.

### **Quali sono i benefici che questa relazione può apportare al detenuto?**

La relazione uomo-cavallo apporta una serie di benefici psicologici ed attualmente stiamo collaborando con due università e il Sert Interno per attestare la valenza scientifica di queste scoperte. Prima di tutto il cavallo, a differenza dell'umano, non è un essere giudicante, il che è importante per chi vive la condizione di internato e perciò stigmatizzato dalla società. Relazionarsi con un diverso, qual è il cavallo, essere estremamente senziente, impone l'adozione di una forma di comunicazione non verbale adeguata: precisa, chiara, attenta, definita. Serve autorevolezza, ma mai coercizione o aggressività. Perché l'interazione funzioni, occorre insomma





comunicare fiducia al cavallo, cosicché capisca chi sei esattamente. Rapportarsi con un essere dalla mole così ingombrante richiede poi un'ottima percezione dello spazio ed estrema consapevolezza nei movimenti. Non possiamo nella relazione con cavallo permetterci il lusso di essere poco attenti o reattivi. Il che può sembrare scontato, ma non lo è affatto: se pensiamo che queste sono queste qualità rare persino in persone libere e perfettamente capaci d'intendere e di volere, dato che la nostra testa viaggia spesso altrove. Il che è utile a dare il senso della grande difficoltà che incontra in quest'attività chi vive una condizione di restrizione della libertà personale. L'idea è quella di imparare a curare un altro essere vivente, prossimo ma diverso da noi, a gestirlo cioè sotto ogni profilo, come direbbero i britannici a fare *management*, termine che non a caso deriva da maneggio. È una prospettiva questa interessante utile a ribaltare la concezione antropocentrica, su cui si fonda la nostra civiltà. Lo stesso aspetto empatico diventa fondamentale nella relazione con i cavalli: chiaramente l'empatia è una qualità che tutti noi possediamo, ma molti di noi l'hanno repressa, per via del fatto che questa società in cui viviamo non può certamente considerarsi libera e di fatto ci impone molti tabù. Allora attraverso il confronto con un animale senziente come il cavallo si riesce a scatenare l'aspetto empatico, persino in un ambiente di reclusione, qual è il carcere. E questo processo ci porterà ad un recupero nei confronti della società. Per queste ragioni, la valenza rieducativa che questa attività possiede è enorme, anche se mi duole dirlo: gode della scarsa considerazione da parte dell'Amministrazione penitenziaria e in particolare dell'area educativa. E questo è un limite che, ahimè, mi pesa molto.

**A proposito della relazione con il**

### **diverso, come si svolge il tuo rapporto con i detenuti?**

La mia interazione con loro non fa eccezione, perché come il cavallo, anch'io, in quanto esterno, per loro rimango un diverso. Chiaramente non mi associano per questo all'Amministrazione penitenziaria, di cui non nutrono la benché minima fiducia. Nella posizione in cui mi trovo, cerco di trovare una giusta misura tra autorevolezza, necessaria in ambienti ostici come questi, ma anche necessaria leggerezza, utile perché il clima del carcere non peggiori e non si carichi di inutili tensioni. La nostra è un'interazione costante e continua: con loro trascorro circa 6 ore ogni giorno, più di quanto non facciano educatori o psicologi. E questo è un aspetto su cui mi permetto di insistere, perché ritengo che la continuità del rapporto sia fondamentale in ambienti come questi, specialmente se l'obiettivo finale è quello di trarne poi delle valutazioni sensate. La nostra interazione, pur svolgendosi in piena serenità, conosce anche dei momenti di maggiore complessità, nel senso che molti di loro soffrono di problemi psichiatrici o sono in cura al Sert per consumo di stupefacenti. In questo caso il mio impegno è diretto alla trasmissione a loro di un messaggio con metodi adeguati al caso. La verità è che sono per loro un grande stimolatore: li induco costantemente al ragionamento e di questo molti di loro ne rimangono profondamente grati e vedono in me persino una figura paterna e questo non può che riempirmi di gioia.

*Rosalinda Cimino*

## **World Human Rights Day 2017 – L'Altro Diritto**

Questo articolo raccoglie le riflessioni svolte dai volontari dell'Associazione L'Altro Diritto sez. di Pisa in occasione del World

Human Rights Day 2017, organizzato dal SISM Pisa. Diritti umani, carcere, dignità: una sfida impossibile?

Il tema dei diritti umani in carcere è un tema estremamente vario, complesso e al tempo stesso fondamentale per lo sviluppo democratico di un paese. Troppo spesso l'idea che il detenuto sia un non-soggetto, quasi un'entità materiale alla quale far corrispondere automaticamente un addebito in termini punitivi per qualcosa di sbagliato che ha commesso, tende a sovrastare nell'opinione pubblica quel principio obsoleto della rieducazione che la nostra Costituzione, prima ancora che le istanze sovranazionali, puntualmente ci impone. Eppure, a fronte dei dati inquietanti sulla recidiva in Italia, si è sospinti a ritenere che in effetti la rieducazione non funzioni: il ladro rimane ladro, lo spacciatore continuerà a spacciare, e magari diventerà pure ladro. D'altronde, da più parti, ivi comprese voci istituzionali, si sente ripetere che le carceri italiane «sono criminogene». Eppure, sarebbe ipocrita ignorare l'incipiente connessione tra questo dato e la mancanza di effettività dei principi che dovrebbero ispirare il nostro ordinamento giuridico, sia di carattere nazionale che sovranazionale. Partendo dall'art. 1 della Dichiarazione Universale, a mente del quale «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza». La nozione di dignità, richiamata peraltro già in apertura nel Preambolo della stessa Dichiarazione, restituisce un'immagine sulla quale è indispensabile riflettere prima di ogni altra considerazione. Una premessa si fa dunque doverosa: il concetto di «dignità» sfugge in re ipsa a una sua definizione unitaria, e ciò principalmente in ragione del fatto che essa – prima che fatto giuridico – costituisce uno degli



interrogativi semantici più classicamente connotativi delle discipline filosofiche.

Vieppiù, la nostra Costituzione (contrariamente a quanto avvenga nelle Costituzioni di altri paesi europei e, per quanto qui di precipuo interesse, nella Dichiarazione Universale) difetta di una esplicitazione di cosa debba intendersi per dignità umana stricto sensu o di quale debba essere la sua esatta collocazione all'interno dell'ordinamento giuridico. Eppure, obliterando il rischio di rimanere avvitati nella rigidità semantica tipica di chi si occupa più da vicino di diritto, bastino due considerazioni per individuare il ruolo centrale assunto dalla dignità umana all'interno del nostro ordinamento giuridico, pur in assenza di una sua esplicita menzione in senso soggettivistico; quello che ci insegnano a definire "nucleo forte" della nostra Carta Costituzionale, invero, ruota tutt'attorno al concetto di dignità umana, attraverso l'ipostatizzazione della sua essenza in principi inviolabili che caratterizzano la persona umana.

Per dirla con Kant, allora, la dignità umana altro non è che un principio etico in forza del quale ciascun essere umano «deve trattare sé stesso e ogni altro mai semplicemente come mezzo, bensì sempre insieme come fine in sé». Va da sé che in un simile contesto la dignità umana possa essere apprezzata non già in termini di diritto positivo in senso stretto, ma piuttosto come valore intrinsecamente connotativo della stessa persona umana, come tale costituzionalmente rilevante per il tramite del principio personalista che infonde la Costituzione italiana.

Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), fondato sul riconoscimento della pari dignità sociale di ciascun uomo, il cui corollario è pure la non discriminazione, costituisce a sua volta il cardine della moderna civiltà giuridica e dello stato di diritto. La tutela che l'ordinamento assegna a ciascuno in seno alla società in cui egli vive, pertanto,

discende in maniera diretta e immediata dal valore autonomo e intrinseco della dignità che ogni persona possiede per il suo essere tale.

A questo punto, saltando giocoforza numerosi passaggi, vi è da chiedersi quale sia la corretta connessione tra la dignità così sinteticamente delineata e la condizione della persona ristretta nella libertà personale; o, in altri termini, per quale motivo è importante essere qui oggi a discutere di dignità e carcere. Facendo un passo indietro, si è detto che la nostra carta costituzionale parla di funzione rieducativa della pena (art. 27, III co. Cost.). Sarebbe logicamente impossibile ripercorrere qui le tappe che la stessa Corte Costituzionale ha attraversato prima di giungere ad una interpretazione grossomodo omogenea del precetto in commento; eppure è fondamentale accennarne un approdo già di epoca risalente: con riferimento all'art. 27, III co. Cost. la Consulta afferma che «la norma non si limita a dichiarare puramente e semplicemente che "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato" ma dispone invece che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"» (Corte Cost., sent. n. 12/1966); si tratta, invero, di un contesto unitario e non dissociabile non già unicamente in funzione della loro dizione letterale (resa evidente dalla congiunzione "e"), ma anche in quanto l'una presuppone logicamente l'altra. Da un lato, infatti, nell'ottica della Corte, un trattamento sanzionatorio ispirato a canoni umanitari è indispensabile perché possa concretamente operare la rieducazione del reo; dall'altro, è proprio in un'azione che tenda a rieducare che deve risolversi un trattamento umano e dignitoso, che non si riduca a mera indulgenza ma che rimanga ancorato a un principio di ragionevolezza dell'addebito. Siamo quindi giunti a richiamare

un altro precetto fondamentale contenuto nella Dichiarazione Universale e precipuamente al suo art. 5: «Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti». Senza addentrarsi nella fitta selva delle interpretazioni dottrinali che hanno variamente restituito identità al concetto di "trattamento inumano e degradante", che pure sarebbe interessante esaminare, appare opportuno quantomeno precisare che la restrizione della libertà personale, seppur legittima, non comporta affatto una capitis deminutio di fronte alla discrezionalità dell'autorità preposta alla sua esecuzione (cfr. Corte Cost., sent. n. 114/1979); il che implica che l'esecuzione della pena (e la rieducazione che ne è, almeno in parte, la sua finalità) non possono mai consistere in trattamenti o punizioni che per la loro stessa natura siano estranee al fine rieducativo e si traducano in una privazione di soggettività in capo al reo, per ciò stesso risultando contrari al senso di umanità. La dignità della persona ritorna ad essere principio che permea l'ordinamento, anzi si direbbe che essa richieda una più salda tutela a fortiori in ragione della posizione individuale particolarmente precaria di chi si trovi ristretto nella libertà personale; motivo per cui l'ordinamento non può esimersi dal riferire a questi l'intero bagaglio di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti che il condannato porta con sé durante tutta l'esecuzione della pena (del resto, proprio a tali istanze sembra ispirarsi l'art. 1 della l. n. 354 del 1975 nella parte in cui prevede che «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona»).

Dunque, se il fine è (anche) quello di rieducare, quand'anche si ragionasse in termini di "economia gestionale" di un istituto penitenziario, è piuttosto arduo legittimare il ricorso a talune "punizioni" certamente contrarie al senso di umanità – con tale dizione dovendosi intendere pure,

ad esempio, il mero diniego ingiustificato di poter accedere a un colloquio con il figlio minore o con la fidanzata non ufficialmente convivente o l'impossibilità di accedere ad attività ricreative e/o professionalizzanti; esse si pongono in netto contrasto con l'esigenza di sicurezza sociale cui la pena dovrebbe per altro verso far fronte; col rischio che, appunto, una volta uscito dal carcere lo spacciatore si ritrovi ad essere anche ladro in conseguenza al fallimento del sistema trattamentale variamente fallato. Non può negarsi, infatti, che presupposto indefettibile di un "trattamento" orientato a canoni di umanità e dignità sia proprio la riscoperta e valorizzazione di quella dimensione umana, relazionale e sociale che consenta al reo di sentirsi nuovamente parte di quella comunità che ha offeso, percependo in tal modo il disvalore del suo gesto. Contrariamente, l'abbruttimento e l'alienazione divengono potentissime misure criminogene atte unicamente ad alimentare lo scollamento tra chi commette il reato e chi ne rimane offeso.

Del resto, l'art. 29 della Dichiarazione Universale rammenta che ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, motivo per cui l'ordinamento legittimamente pone un limite all'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà laddove sia necessario tutelare l'esercizio di un diritto o di una libertà altrui, ovvero per ragioni di ordine pubblico e benessere generale della società democratica; tale limite, tuttavia, fornisce esso stesso la misura del perimetro entro cui l'ordinamento può marginare l'esercizio di un diritto: infatti, solo laddove la limitazione sia giustificata da una esigenza concreta, reale ed attuale la limitazione non apparirà irragionevole e, quindi, conforme ai principi delle Nazioni Unite.

Dunque, è proprio questo il messaggio che L'Altro Diritto si impegna a veicolare: il detenuto o la persona ristretta nella libertà personale sono soggetti di diritto, come tali portatori di diritti e doveri inderogabili. Ma la

percezione della legittima pretesa di un dovere deve necessariamente passare attraverso il riconoscimento di un diritto.

*Maria Giovanna Brancati*



# Articolo 17



**“L’altro diritto”** è un Centro di Documentazione nato presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell’Università di Firenze nel 1996; svolge attività di ricerca sui temi dell’emarginazione sociale, della devianza, delle istituzioni penali e del carcere. Il Centro, diretto dal Prof. Emilio Santoro (docente di Filosofia del diritto presso l’Università di Firenze) si avvale della collaborazione di numerosi esperti in ambito penitenziario e penale, tra cui anche alcuni docenti e ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo pisano. Dopo una fase iniziale in cui il Centro ha svolto le proprie attività intorno a Firenze, il gruppo di volontari si è allargato, grazie soprattutto alla collaborazione di giovani provenienti dall’ambito universitario, fino a diventare operativo anche nelle carceri di Pisa, Livorno, Lucca e Massa. A questo scopo è stata stipulata con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP) una Convenzione per la consulenza sulle problematiche dei detenuti, in particolare di quelli stranieri. In base agli accordi presi con il PRAP, i volontari – studenti, laureati, praticanti avvocati o giovani avvocati – svolgono una duplice attività: da un lato, la consulenza agli operatori delle diverse carceri, specie sulla gestione dei migranti detenuti, dall’altro la consulenza diretta ai detenuti stessi per informarli dei loro diritti ed aiutarli ad accedervi, anche scrivendo per loro domande, istanze o reclami rivolti alla Magistratura, alla Direzione dell’Istituto Penitenziario o ad altre istituzioni, in tutte le circostanze in cui non è necessaria la mediazione di un avvocato. Gli operatori del Centro possono anche adoperarsi per far avere ai detenuti tutti i documenti che rientrano nel loro diritto, per consentire loro di accedere a tutte le prestazioni sociali da cui non sono per legge esclusi. I volontari rivolgono inoltre una particolare attenzione ai casi riguardanti i detenuti stranieri e tutte le procedure volte al rinnovo del permesso di soggiorno, al ricongiungimento familiare, all’acquisto della cittadinanza italiana. Infine a partire dal mese di maggio 2008 **“L’altro diritto”** che opera su Pisa, Livorno e Lucca, - oltre a promuovere una serie di conferenze - pubblica con cadenza quadrimestrale **Articolo 17**, con l’intenzione di far conoscere agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza l’attività svolta dai volontari in carcere e le problematiche connesse alla vita penitenziaria, oltre al costante monitoraggio dell’evoluzione della giurisprudenza e della legislazione in materia.

**ARTICOLO 17**  
periodico quadrimestrale  
di impegno civile,  
supplemento di In-Oltre

PUBBLICATO CON IL CONTRIBUTO  
FINANZIARIO DELL’UNIVERSITÀ DI  
PISA

*Direttore responsabile In-Oltre:* Edoardo Semola

*Responsabile Articolo 17:* Maria Carmela Costabile

*Coordinatore lavori:* Maria Carmela Costabile

*Redazione:* Filippo Venturi; Maria Giovanna Brancati; Maria Carmela Costabile; Mariagrazia Ferraro; Dumitru Tcaciuc.

*Editing:* Fernando Petrolito, Matteo Pirisi  
*Editore:* L’Altro diritto, Centro di documentazione su carcere, marginalità e devianza

Reg. Trib. Firenze n° 5345/bis del 18/05/2004

*Stampato:* Copisteria il Campano – Pisa

[www.altrodiritto.unifi.it/art17](http://www.altrodiritto.unifi.it/art17)

**Art. 17, L. 26 luglio 1975, n. 354**  
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’associazione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l’autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.

**L'Altro Diritto su**  
**report**

Le buone notizie fanno scalpore!

Anche Milena Gabanelli e Giuliano Marrucci si sono interessati a L’Altro Diritto. Per vedere la puntata vai su [www.report.it](http://www.report.it), e clicca, fra le *goodnews*, “lezioni di diritto”, oppure visita l’indirizzo [www.altrodiritto.unifi.it](http://www.altrodiritto.unifi.it)



Cerca: L’Altro Diritto Pisa



Pagine



L’Altro Diritto Pisa

Mi piace: 776 · Community

✓ Ti piace ▼